



ORDINANZA N. 98 DEL 05/03/2024

Oggetto: ACCENSIONE TRADIZIONALI FALO' IN OCCASIONE DEL GIOVEDI' GRASSO
(07 MARZO 2024)

IL SINDACO

VISTO l'approssimarsi della tradizionale ricorrenza del "giovedì grasso" il 07 marzo 2024, con il tradizionale rituale di accensione dei falò;

RICHIAMATE:

- la D.g.r 11 luglio 2008 n. 8/7635 della Regione Lombardia, che ai sensi della l.r. 24 del 2006, stabilisce che per evitare inquinamento da combustione da biomasse legnose è fatto divieto di combustione all'aperto nel periodo tra il 15 ottobre ed il 15 aprile dell'anno successivo, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- la D.G.R n. IX/2820 del 22/12/2011 della Regione Lombardia "*Salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali previsti nelle occasioni celebrative del calendario popolare della Lombardia*", *Modifica all'Allegato 2 lettera C) punto c1, della D.G.R. 7635 del 11/7/2008- Misure prioritarie di limitazione alla circolazione ed utilizzo dei veicoli*, che consente in deroga previa autorizzazione del Sindaco, l'accensione di fuochi e falò in occasione di feste e sagre di paese o di eventi attinenti ai rituali della tradizione popolare e culturale della Lombardia;

CONSIDERATO che l'accensione dei tradizionali Falò deve essere intesa come evento straordinario, dettato dalla consuetudine di un popolo di festeggiare un evento;

CONSIDERATO altresì che tali avvenimenti sono annuali e propri delle tradizioni popolari, ultracentenarie, che da sempre hanno ricorrenza in tutte le Province Lombarde;

RITENUTO di dare pieno valore a eventi significativi per la vita sociale, culturale e religiosa della Lombardia e del nostro comune;

RITENUTO pertanto che questa tradizione dei Falò possa rappresentare eccezione al divieto di combustione all'aperto, che rimane in vigore;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

VISTA la D.g.r. 28 dicembre 2023 n. 12/1710 "Piano Regionale Delle Attività di Prevenzione, Prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi Anno 2024 (Legge N. 353/2000)";

VISTO l'art. 5 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA



Che, per l'anno corrente, i tradizionali falò della ricorrenza del giovedì grasso possono essere effettuati nel giorno 07 marzo 2024 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni generali a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente:

- Dovrà essere presente almeno una persona in possesso di adeguata formazione c.d. "antiincendio", ai sensi della normativa;
- Dovranno essere presenti i dispositivi rispondenti a normativa CE funzionali a garantire un pronto intervento in caso di rischio incendio;
- E' vietata l'accensione contemporanea di più fuochi nello stesso luogo, da parte del proprietario dell'area o del responsabile della manifestazione autorizzata;
- Gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza e dovranno essere segnalate e opportunamente lasciate libere le vie di fuga;
- Il falò dovrà essere acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- L'operazione di accensione del falò dovrà svolgersi in assenza di vento forte;
- Dovrà essere sospesa o revocata la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli;
- Dovranno essere previste adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
- Il falò dovrà essere costituito esclusivamente da: ramaglie, potature e legno vergine;
- E' vietato l'utilizzo di benzina, gas olii o altri combustibili, carta, giornali, riviste, materiale sintetico di imballaggi, cartoni, contenitori per bevande a lunga conservazione, bancali, scarti di legno da cantiere, legno usato ricavato da demolizioni, risanamenti e rinnovamenti di edifici (mobili, finestre, porte, pavimenti, rivestimenti e travi, come pure legni di imballaggio (casse, pallet, ecc.), pneumatici, materiale plastico;
- Dovrà essere ripristinato lo stato del terreno al termine della manifestazione;

COMUNICA

Che la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00** con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e regolamenti in materia, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle Ordinanze Comunali dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

RENDE NOTO

Che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica;

DISPONE



Che la presente Ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la Pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sia data ampia diffusione mediante il sito Internet comunale e con ogni mezzo a disposizione;

Che la presente Ordinanza sia notificata a:

- Comando di Polizia Municipale del Comune di Carpenedolo;
- Arma dei Carabinieri – Caserma del Comune di Carpenedolo;
- Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile di Carpenedolo.

IL SINDACO
TRAMONTI STEFANO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)